



COMUNE DI POLISTENA

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 97 DEL 31-08-2022

Oggetto: Individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica (GAP) e del perimetro ai fini del Bilancio consolidato per l'esercizio 2021.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trentuno** del mese di **agosto** alle ore **18:45**, nella residenza comunale, si è riunita la Giunta Municipale, sotto la Presidenza del Sindaco Tripodi Michele.

Sono intervenuti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
Tripodi Michele	Sindaco	Presente
Politano' Giuseppe	Vice Sindaco	Presente
Cannata' Valeria	Assessore	Assente
Nasso Marco	Assessore	Presente
Napoli Maria Catena	Assessore	Presente
Sorace Domenico	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Generale Lampasi Daniela

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto predisposta dal responsabile della RIPARTIZIONE SERVIZI FINANZIARI, corredata dei pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/00, di seguito riportata:

* * * * *

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

- l'art. 1 comma 2 lettere a) e b) definisce gli enti ed organismi strumentali prevedendo:

" 2. Ai fini del presente decreto: a) per enti strumentali si intendono gli enti di cui all'art. 11-ter, distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio; b) per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio;

- l'art. 11-ter comma 2 definisce gli enti strumentali partecipati: " Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1";

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. n. 118/2011 come modificato con D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;

B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

PRESO ATTO che a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del "**Gruppo Amministrazione Pubblica**":

1) **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 118/2011, in quanto trattasi delle

articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);

2) **gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11- ter del D.Lgs. n. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

3) **gli enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

4) **le società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

5) **le società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

CONSIDERATO che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "**Gruppo bilancio consolidato**" nei casi di:

a) **Irrelevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento¹.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto², sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

RILEVATO CHE nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati.

¹ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

² Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 30.03.2015 con la quale è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1, commi 611 e seguenti, della legge 190/2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.09.2017 con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni (ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 09/12/2021 con cui è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 n. 100;

Considerato che la partecipazione dell'1% della società I.A.M. SpA è stata ceduta a giugno 2021 (rif. Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 15/06/2021 adottata con i poteri del C.C.);

CONSIDERATO che bisogna procedere all'aggiornamento degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica (GAP) e del perimetro ai fini del Bilancio consolidato per l'esercizio 2021;

PRESO ATTO che il servizio finanziario ha verificato gli organismi, gli enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile 4/4 per come riportati nella presente proposta;

STABILITO che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Polistena", identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

Tipologia	Denominazione
<i>Organismi strumentali</i>	<i>Non presente</i>
<i>Enti strumentali controllati</i>	<i>Non presente</i>
<i>Enti strumentali partecipati</i>	<i>Non presente</i>
<i>Società controllate</i>	<i>Farmacia Comunale Polistenese S.r.l.</i>
<i>Società partecipate</i>	<i>Piana Ambiente SpA in Liquidazione (procedure in corso: scioglimento e liquidazione – fallimento)</i>

PRESO ATTO che dalla consultazione della banca dati del registro imprese di Reggio Calabria risulta che l'ultimo bilancio depositato dalla società partecipata Piana Ambiente SpA in Liquidazione/Fallimento è quello relativo al 31.12.2011 e che il curatore fallimentare della suddetta società non ha dato nessun riscontro alle note pec del servizio finanziario dell'8/03/2017, del 13/04/2017, del 30/08/2017, del 02/03/2018, del 20/02/2019 e del 14/04/2021;

DATO ATTO CHE, al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" del Comune di Polistena, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del

rendiconto comunale dell'anno 2021 (ultimo rendiconto disponibile), approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del 26/05/2022, ed è risultata come qui di seguito:

Società	Quota di partecipazione	Patrimonio Netto al 31.12.2021	Totale Attivo al 31.12.2021	Ricavi (Val. della Prod.) al 31.12.2021	Bil. Consolidato	Motivazione
COMUNE		21.397.953,51	49.940.995,16	13.490.292,87		
		Soglia 3% = 641.938,61	Soglia 3% = 1.498.229,85	Soglia 3% = 404.708,79		
Farmacia Comunale Polistenesse S.r.l.	51%	284.590,00	707.055,00	1.505.220,00	Si	
Piana Ambiente SpA in Liquidazione-Fallimento	3,34%	-----	-----	-----	No	Sentenza di fallimento del 19/07/2013 n. 15/2013.

VERIFICATO, dunque, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all'1% di partecipazione, così come previsto dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2021 o all'ultimo bilancio disponibile, **che è inclusa nel perimetro di consolidamento la società:**

- Farmacia Comunale Polistenesse S.r.l - C.F./P.IVA 01561170802;

mentre **è esclusa dal perimetro di consolidamento** (Allegato n. 4/4 D.Lgs. n.118/2011) **la società:**

- Piana Ambiente SpA in Liquidazione (C.F. 02389030798) – **Sentenza di fallimento del 19/07/2013 n. 15/2013** – Curatore Fallimentare avv. Adriana Siclari - Giudice delegato dott. Cecchini Mario;

per le motivazioni succitate, si propone di

D E L I B E R A R E

1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e di seguito s'intende totalmente richiamata;

2) Di definire il perimetro per il consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal DPCM 28/12/2011 e successive modificazioni e dal principio applicato del bilancio consolidato, allegato n. 4 al DPCM;

3) **Di individuare**, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Polistena”, i seguenti organismi partecipati:

Tipologia	Denominazione
<i>Organismi strumentali</i>	<i>Non presente</i>
<i>Enti strumentali controllati</i>	<i>Non presente</i>
<i>Enti strumentali partecipati</i>	<i>Non presente</i>
<i>Società controllate</i>	<i>Farmacia Comunale Polistenese S.r.l.</i>
<i>Società partecipate</i>	<i>Piana Ambiente SpA in Liquidazione (procedure in corso: scioglimento e liquidazione – fallimento)</i>

4) **Di individuare**, altresì, quali componenti del “Perimetro di consolidamento” del Comune di Polistena, i seguenti organismi partecipati:

- Farmacia Comunale Polistenese S.r.l - C.F./P.IVA 01561170802;

5) **di escludere** dal perimetro di consolidamento la partecipata:

- Piana Ambiente SpA in Liquidazione (C.F. 02389030798) – **Dichiarata fallita in data 19/07/2013 con sentenza n. 15/2013 del Tribunale di Palmi** – Curatore Fallimentare avv. Adriana Siclari - Giudice delegato dott. Cecchini Mario;

6) **Di dare atto** che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell’esercizio successivo;

7) **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante i motivi d’urgenza.

VALUTATA la sopra estesa proposta di deliberazione e ritenuta la stessa condivisibile per le motivazioni soprariportate;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e ritenuta la propria competenza;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/00, allegati all'originale del presente atto;

SENTITO il Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 267/2000;

ATTESO che la presente deliberazione rientra nelle materie di competenza della Giunta Comunale;

RITENUTA la propria competenza;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa riportato;

DI APPROVARE e fare propria la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta ad ogni effetto di legge;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante i motivi d'urgenza.

=====

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Sindaco
F.to Tripodi Michele

Segretario Generale
F.to Lampasi Daniela
